



## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2017-2018 Comunicato Ufficiale N° 411 dell'11/05/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

## INDICE

**Risultati gare del 09/10.05.2018**  
1ª categoria

Pag. 2

**Giustizia Sportiva**  
1ª categoria - Juniores Regionale B

Pag. 3/5

### **L'ANGOLO DELLA MEMORIA**

*In questo spazio, ricordiamo i tesserati recentemente scomparsi, e di cui si intende onorarne la memoria e l'impegno profuso nel calcio dilettantistico*

**MASSIMO ROMAGNOLI**  
*Presidente della Società ASD SGS SPES ARTIGLIO*

# 1. Risultati Gare del 09/10.05.2018

PRIMA CATEGORIA			
<b>GIRONE: A</b>			
10/05/18	12/R SPORTING BAGNOREGIO	NUOVA BAGNAIA	0 - 2
<b>GIRONE: G</b>			
9/05/18	10/R ROMA VIII ARL	LUDITUR LM	V.D.G.S.

## 2. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Domenico Briguglio nella seduta dell'11.05.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### CAMPIONATO Prima categoria

#### GARE DEL 9/ 5/2018

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **ROMA VIII A R.L. - LUDITUR L.M.**

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 19' del primo tempo, la società LUDITUR che si era presentata in campo con 10 calciatori, a causa di infortuni rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF, pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 2 - 0 a favore della squadra ROMA VIII;

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della società LUDITUR;

Visto l'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF

DECIDE

a) di infliggere alla società LUDITUR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

#### GARE DEL 10/ 5/2018

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

HALLULLI ALDO

(NUOVA BAGNAIA)

## CAMPIONATO Seconda categoria

### GARE DEL 8/ 4/2018

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **MINTURNO CALCIO 1936 - P.C.SAN GIORGIO 2008**

Il Giudice Sportivo

- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 362 del 12.04.2018
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MINTURNO CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe è stata sospesa dall'arbitro a tre minuti dalla fine (compreso il recupero concesso) a causa di dedotte ed asserite minacce da parte del giocatore NERI Mirko, il cui comportamento è già stato sanzionato con il C.U. n°362 del 12.04.2018
- L'arbitro decretava la fine della gara spiegandone le ragioni.
- La reclamante fa presente che per i comportamenti dei tesserati verificatasi non sono stati dedotti i presupposti per sospendere la partita, infatti non c'è stata violenza ma solo scambio verbale. L'arbitro poteva riprendere la gara anche per la presenza dei Carabinieri intervenuti su richiesta della società.
- La società MINTURNO, contesta la decisione dell'arbitro di sospendere la gara perché non corrisponde al vero che il calciatore NERI è stato ammonito due volte in campo tanto meno si era avvicinato petto contro petto all'arbitro spingendolo.
- Si è trattato di una animata innocua protesta del giocatore nei confronti dell'arbitro.
- Per l'effetto chiede che non venga considerata la sospensione della gara avvenuta a soli tre minuti di recuperare in via subordinata la disputa di una nuova gara con la società P.C. SAN GIORGIO
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS)

#### RILEVA

- Al 46' del secondo tempo l'arbitro espelleva per doppia ammonizione il calciatore n. 4 NERI Mirko (1° ammonizione al 13' del primo tempo per fallo) (2° ammonizione al 44' del secondo tempo per comportamento antisportivo)
- Il calciatore espulso, a seguito di provvedimento disciplinare teneva nei confronti dell'arbitro comportamento riportato nella parte motivata della sanzione sul C.U. n.362 del 12.04.2018
- In conseguenza a tale episodio, l'arbitro inseguito dal Sig. NERI, faceva rientro precipitosamente negli spogliatoi considerando la gara definitivamente sospesa al 46' del secondo tempo sul seguente punteggio MINTURNO CALCIO - P.C. SAN GIORGIO 1 - 0.
- L'arbitro veniva raggiunto nel proprio spogliatoio dal Sig. PALMIERI Antonio (MINTURNO) che teneva nei suoi confronti comportamento violento (vedi motivazione sul C.U. 362 del 12.04.2018).
- L'arbitro in funzione delle minacce e sollecitazioni della dirigenza della società MINTURNO richiamava i calciatori in campo riprendendo la gara proseguendola "PRO FORMA" dandone comunicazione al dirigente della società P.C. SAN GIORGIO.
- Il direttore di gara, a seguito le percosse ricevute si portava presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Fondi dove gli veniva riscontrato trauma cranico-dorsale non commotivo guaribile in g. 3 s.c.
- In funzione a quanto sopra descritto, il reclamo proposto dalla società MINTURNO deve essere rigettato.
- In virtù all'art. 17 comma 3 del CGS

#### DELIBERA

- a) Di respingere il reclamo proposto dalla società MINTURNO
- b) Di infliggere alla società MINTURNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 nonché l'ammenda di euro 100,00.

La tassa reclamo va addebitata

Sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014.

## **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES B**

### **GARE DEL 17/ 4/2018**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **CRECAS - CITTA DI VALMONTONE**

Il Giudice Sportivo

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 372 del 19.4.2018

Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CITTA DI VALMONTONE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa la società CRECAS schierava in campo un numero di calciatori fuori quota nati nel 1998 superiore a quello consentito dal regolamento.

La reclamante rileva che i calciatori n. 1 VICOLI Daniele nato il 22.2.1998, n. 3 COLAGROSSI Riccardo nato il 19.7.1998 n. 8 RANUCCI Valerio nato il 25.5.1998. Successivamente il calciatore n. 8 RANUCCI Valerio sostituiva il n. 8 LUTTAZZI Nicolò nato il 16.7.1998

In virtù all'impiego dei fuori quota chiede la vittoria a tavolino.

Il reclamo è infondato.

Infatti, esaminati gli atti ufficiali, la società CRECAS ha schierato in campo nel corso della gara solo due calciatori fuori quota esattamente il n. 1 VICOLINI Daniele nato il 22.2.1998 e LUTTAZI Nicolò nato il 16.7.1998 subentrato al n. 8 RANUCCI Valerio al 17' del secondo tempo.

Dall'esame del tabulato, il calciatore COLAGROSSI Riccardo n. 3 è nato il 19.7.1999 e il calciatore RANUCCI Valerio n. 8 è nato il 29.5.1999. Pertanto la gara ha avuto regolare svolgimento

PQM

DELIBERA

a) di respingere il reclamo proposto dalla società CITTA DI VALMONTONE;

b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CRECAS - CITTA DI VALMONTONE 2 - 1

La tassa reclamo va incamerata.

### **GARE DEL 28/ 4/2018**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **ROCCASECCA T.SAN TOMMASO - ARCE 1932**

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 397 del 3.5.2018 esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società ARCE 1932 con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per la partecipazione alla gara dei calciatori CAPUANO Folco e ZONFRILLI Giuliano in quanto squalificati per una gara effettiva come da C.U. n. 389 del 27.4.2018, invocandosi per l'effetto la vittoria a tavolino.

Il reclamo è infondato, infatti i citati calciatori espulsi dal campo nel corso della gara del 21.4.2018 ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - GAETA, hanno scontato la squalifica il 24.4.2018 gara ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - SAN GIOVANNI CAMPANO in ottemperanza e quanto disposto dall' art. 45 comma 2 del CGS

PQM

DELIBERA

a) di respingere il reclamo proposto dalla società ARCE 1932;

b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: ROCCASECCA T. SAN TOMMASO - ARCE 1932 1 - 0

La tassa reclamo va addebitata.

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al  
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 26 maggio 2018**

**Publicato in Roma l'11 maggio 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli